

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

URBANI NEL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE" DELLA

PROVINCIA DI SAVONA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno _____ () del mese di

_____, (), in _____

Provincia di Savona, in persona di _____, nato/a a

_____ il ____ / ____ / _____, C.F. _____, nella sua qualità di

_____, con sede in

_____, Via _____, in esecuzione della deliberazione n.

_____ del ____ / ____ / _____

e

S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali SpA (nel proseguo anche solo

"Gestore"), _____ in _____ persona _____ del

_____, nato/a a

_____ (), il ____ / ____ / _____, C.F. _____, con sede

in _____ (), Via _____,

premesso che

- con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;

- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee);
- la Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:
 - analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
 - determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
 - indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
 - definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
 - assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento

dei servizi,

- coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;
- controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei

servizi;

- sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.
- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI".
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):
 - Il Bacino di Affidamento "CAPOLUOGO" a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a

quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea

della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;

- Il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i
restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di
Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di
Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area
Omogenea Imperiese);

- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale
e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di
Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020
“PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS.
MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE
PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI
AFFIDAMENTO “PROVINCIALE”” ha individuato, ai sensi dell'articolo
16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di
gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per
l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di
Affidamento “Provinciale”, con la Provincia Ente Capofila per la
gestione delle procedure di affidamento;

- la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del
20/11/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI
SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO.” da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);

- l'ANAC, con deliberazione n. 1074 del 21.11.18 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, da intendersi richiamata integralmente in questa sede, per quel che concerne l'esercizio del controllo analogo sulle società cd. “in house”), ha rilevato che l'ente affidatario “deve esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative” dell'organismo controllato ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Codice dei contratti pubblici
- con la delibera in precedenza citata, l'A.N.A.C. individua altresì due modalità possibili di esercizio del controllo analogo: 1) stipula di patti parasociali tra gli Enti locali soci del gestore in house volti ad attribuire direttamente all'ente di governo A.T.O. poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società; 2) cessione delle quote sociali direttamente all'ente di governo A.T.O.

- la Provincia di Savona in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti intende affidare, come indicato dalle Delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE" e n. 61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO", il servizio per la gestione integrata dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale" cui fanno riferimento 65 dei 66 Comuni appartenenti all'Area Omogenea;
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 23 marzo 2021, la Provincia di Savona approvava la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale della Soc."S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali e contestualmente stabiliva 'affidamento in house alla Società Sat S.p.a, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento in particolare in merito

all'affidamento in house , come da delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 e delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020; al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;

- l'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, recante "Servizi pubblici locali", prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;
- il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n. 221, prevede, al comma 20 dell'art. 34, che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori,

l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

- l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D.Lgs 50/2016, che prevede, al comma 2, che “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- La Provincia di Savona ha provveduto a condurre l'istruttoria prevista dall'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 e dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016;

- da tale istruttoria, l'affidamento del servizio a mezzo della società in house S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali SpA è risultata l'opzione

gestionale più opportuna ed economicamente più vantaggiosa;

- - con delibera n. ___ del ___.2021, il Consiglio della Provincia di Savona ha approvato l'affidamento in house del servizio e lo schema del presente contratto di servizio.

Tutto ciò premesso ed a valere, si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE I

STRUTTURA, FINALITÀ, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 – Struttura

1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente Atto il Disciplinare Tecnico dei servizi di igiene urbana, **allegato sub “A”** al presente atto, che si articola in sezioni suddivise come segue:

- ☐ Servizi di base per la gestione dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana di cui alle schede denominate “SB”
- ☐ Servizi a misura per la gestione dei rifiuti urbane e dell'igiene urbana di cui alle schede denominate “SM”;
- ☐ Costi di cui alle schede denominate “CS”

3. Le parti convengono che, in caso di dubbio interpretativo o divergenza tra le previsioni del contratto e dei suoi allegati, hanno la prevalenza, nell'ordine indicato di seguito, le previsioni contenute nel presente atto.

Articolo 2 – Oggetto del presente Atto e servizi gestiti

1. Il contratto ha per oggetto l’Affidamento della Gestione, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dei Servizi di igiene dell'Ambiente e del Territorio del Bacino (nel prosieguo anche solo “Servizio”), secondo le

modalità tecniche e gli standard di esecuzione contenuti nel Disciplinare Tecnico e nel Piano Industriale i servizi di seguito indicati,

a) Servizi di base per la gestione dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana:

trattasi di tutti quei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e dell'igiene urbana, ovvero di quelli indicati nel Piano Industriale approvato, rivolti alla generalità degli utenti secondo modalità standard: essi sono descritti nelle schede SB dell'allegato Disciplinare Tecnico;

b) Servizi a misura per la gestione dei rifiuti e dell'igiene urbana: trattasi di servizi complementari e opzionali rispetto ai servizi base, attivati su domanda individuale e/o rivolti alla generalità delle utenze: essi sono indicati e descritti nelle schede SM dell'allegato Disciplinare Tecnico..

2. La Provincia di Savona si riserva inoltre la facoltà di affidare al Gestore incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di attività di studio, progettazione, consulenza ed assistenza comunque riguardanti le tematiche ambientali.

3. Nel corso della durata del rapporto, le Parti si riservano di attivare ulteriori servizi ovvero di pattuire la modifica sostanziale delle modalità di erogazione e/o delle condizioni economiche di uno o più dei servizi già ivi compresi: in tali ipotesi si osserveranno le prescrizioni del successivo articolo 15.

4. Le Parti, infine, si riservano la facoltà di modificare o integrare singole clausole del presente Atto, qualora se ne manifesti la necessità, redigendo, in tal caso, specifiche appendici allo stesso.

5. La Parti concordano di istituire un periodo c.d. "transitorio", coincidente con le fasi propedeutiche all'avvio del sistema di raccolta "porta a porta" per le frazioni riciclabili, ovvero fino al completamento della distribuzione all'utenza dei contenitori per la raccolta differenziata "porta a porta", con

termine al 31/12/202x.

6. Nel periodo transitorio di cui al comma precedente, il Gestore continua la gestione del servizio secondo gli standard attualmente in essere.

Articolo 3 – Durata

1. L’Affidamento del Servizio disciplinato dal presente Contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 203, c. 2, lett. c) del Testo Unico Ambientale, ha durata di anni 15 (quindici), a decorrere da

2. Alla scadenza del presente Contratto, il Gestore sarà, comunque, obbligato a garantire la prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni, fino all’effettivo subentro del nuovo soggetto gestore.

3. La Provincia di Savona si riserva la facoltà di proroga dei servizi, alle medesime e condizioni, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e fino all’effettivo subentro del nuovo soggetto gestore

Articolo 4 – Natura del servizio

1. Le attività oggetto del presente Atto costituiscono servizio pubblico universale ed essenziale e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, fatta eccezione per i casi di forza maggiore. La loro interruzione ingiustificata, pertanto, è circostanza atta a configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 331 e 340 del Codice Penale.

Articolo 5 – Modalità di erogazione dei servizi

1. Il Gestore provvede all’erogazione dei servizi affidati, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali contenuti nel presente Atto e/o comunque fissati dalla Provincia di Savona.

2. Il Gestore, in particolare, è tenuto a rispettare le disposizioni normative e regolamentari in materia di servizio di gestione dei rifiuti nonché quelle contenute nel disciplinare tecnico allegato al presente Atto.

3. La Provincia di Savona, qualora lo ritenga opportuno e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi di legge, ha facoltà di impartire direttive ovvero di richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività affidate al Gestore.

4. Il Gestore s'impegna a svolgere le attività indicate nell'articolo 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza.

5. Il Gestore s'impegna, altresì, a uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

a) universalità: il Gestore ha l'obbligo di fornire il servizio all'universalità degli utenti interessati, in condizioni di non discriminazione e di parità di trattamento;

b) uguaglianza: l'attività del Gestore e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini.

L'uguaglianza e la parità di trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare il Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;

c) imparzialità: il Gestore si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) continuità: il Gestore garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

e) partecipazione: il Gestore predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione della Provincia di Savona;

f) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso può essere esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché secondo quanto previsto in tema di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. L'utente, in particolare, può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

g) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. Il Gestore adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

h) tipicità dei procedimenti di individuazione dei contraenti: il Gestore applicherà per le materie oggetto del presente contratto i procedimenti di individuazione dei contraenti previsti dalla normativa vigente in osservanza al principio di trasparenza e concorrenza.

PARTE II

OBBLIGHI ED IMPEGNI

Articolo 6 – Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è responsabile verso I Comuni del bacino territoriale della

provincia di Savona del buon andamento di tutti servizi dalla stessa assunti contrattualmente.

2. Compete interamente al Gestore ogni responsabilità in materia di infortuni e per quanto riguarda l'adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, l'assicurazione del personale dipendente e la previdenza sociale. Compete inoltre al Soggetto gestore l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi, della prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, nonché delle norme previdenziali e ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori, in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto.

3. Il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza "professionale" rispettando quanto previsto nel presente documento, nel contratto e nel CCNL, nel Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti, rispettando le disposizioni di servizio emanate dal Titolare del servizio.
- curare i rapporti con l'utenza con cortesia e rapidità, nell'ambito di quanto definito nel disciplinare e nella Carta dei servizi indicando le modalità con cui l'utente può segnalare inconvenienti, anomalie, disfunzioni del servizio;
- uniformarsi a tutte le norme di legge ed ai regolamenti che concernono i servizi di igiene urbana, nonché al rispetto delle norme vigenti per la tutela e la sicurezza del personale e degli ambienti di lavoro;
- Rispettare le norme, i regolamenti e le ordinanze provinciali vigenti e future che interagiscono con i servizi oggetto del Disciplinare Tecnico;

- Disporre di mezzi e attrezzature sufficienti e idonee a garantire la regolarità e il corretto svolgimento di tutti servizi previsti dal presente Disciplinare tecnico;

- Indicare il nominativo di un responsabile, o suo delegato, reperibile telefonicamente, in qualità di referente per l'organizzazione di tutti servizi previsti nel presente Disciplinare Tecnico per i rapporti con il Titolare del servizio;

- Comunicare e segnalare al responsabile incaricato dal Titolare del servizio circostanze e fatti che oggettivamente impediscano il regolare svolgimento del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore, con un anticipo di almeno 7 giorni in modo tale che possano essere eventualmente adottati provvedimenti sostitutivi e/o di urgenza;

- Adottare ogni cautela necessaria per l'incolumità delle persone addette ai servizi e dei terzi secondo le normative vigenti assumendosi ogni responsabilità penale, civile ed economica derivante dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento;

4. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di garantire l'erogazione dei servizi in maniera continua, regolare e senza interruzione anche in caso di pioggia o di avverse condizioni atmosferiche ed eseguire gli stessi in conformità a quanto previsto nel presente Disciplinare Tecnico. In caso di sciopero degli addetti, trattandosi di un servizio essenziale, deve comunque garantire almeno il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli ambiti urbani per quelle aree e/o siti di primaria importanza sociosanitaria (mercati, scuole, edifici pubblici, piazze e strade principali).

5. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di attivare un 'Numero Verde' con un call center, in grado di rispondere ad ogni quesito, segnalazione, richiesta di intervento e prenotazione di servizi formulati dalle utenze. Il call center dovrà essere attivato immediatamente dopo la stipula del contratto di servizio, come disposto dal Disciplinare Tecnico, con una struttura elastica in grado di soddisfare le necessità più elevate nella fase di avvio dei nuovi sistemi di raccolta (start-up) e adeguate per la fase di gestione ordinaria. Negli orari in cui non è prevista la presenza di operatori ai telefoni, deve essere funzionante un risponditore automatico in grado di registrare le chiamate con i dati degli utenti.

6. Il Soggetto gestore dovrà altresì attivare un sito internet in grado di fornire con chiarezza tutte le informazioni in merito ad ogni servizio svolto dall'azienda, secondo quanto previsto dalla direttiva ARERA N° 15/2022/R/rif del 18/01/2022. Il web-site info dovrà inoltre essere costantemente aggiornato con le novità stagionali dei servizi svolti e gli interventi straordinari eventualmente programmati e potrà avere link di collegamento nei siti istituzionali delle Amministrazioni Comunali servite. Alle comunicazioni ricevute attraverso internet il Soggetto gestore deve dare riscontro entro 48 ore.

7. L'elenco completo di tutte le comunicazioni inerenti il servizio ricevute dal call center, dal sito internet e dalla casella di PEC, dovrà essere fornito al Titolare del servizio mensilmente, o immediatamente su richiesta, con l'oggetto e le misure intraprese per la risoluzione delle problematiche esposte.

8. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di completare la messa a regime della

raccolta differenziata domiciliare nel territorio Servito entro xx mesi dalla stipula del contratto. A tal fine il Soggetto gestore dovrà fornire alle Amministrazioni Comunali e al Titolare del servizio entro 2 mesi dalla stipula del contratto, un cronoprogramma attuativo finalizzato all'avvio e messa a regime del servizio di raccolta porta a porta con individuazione di indicatori quali-quantitativi da raggiungere in vari step del programma nel rispetto delle condizioni contrattuali e della normativa di settore .

9. Entro due anni dall'affidamento del contratto, il Soggetto gestore dovrà presentare alla stazione appaltante una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte del Titolare del servizio o delle amministrazioni Comunali servite, di azioni per la riduzione dei rifiuti, nonché per il monitoraggio dell'attività svolta in riferimento ai parametri quali-quantitativi prefissati dal contratto e dal cronoprogramma di attuazione predisposto dal Soggetto gestore all'atto della stipula del contratto

10. Il Gestore s'impegna ad organizzare la propria struttura e le proprie attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi, in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi generali fissati dalla Provincia di Savona.

11. Il Gestore s'impegna, altresì, a fornire alla Provincia di Savona ogni informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi affidati.

12. Il Gestore s'impegna, altresì, a collaborare con la Provincia di Savona ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare a investimenti produttivi; essa, in particolare, s'impegna a fornire tutta la documentazione necessaria e idonea a tali fini, nonché ad assistere la Provincia di Savona in sede di presentazione delle relative

domande.

13. Il Gestore s'impegna a rispettare gli indirizzi dei soci in ordine sia al controllo analogo sia al rispetto delle disposizioni di legge in materia di società in house providing, compresa la previsione di cui all'art. 243, comma 3-bis, del D.lgs. 267/2000.

Articolo 7 – Obiettivi ambientali

1. Il servizio di igiene urbana che il Gestore dovrà attuare ha come obiettivi in primis il perseguimento dei principi generali della normativa vigente e delle direttive comunitarie, quali:

- la riduzione della produzione di rifiuti;
- la prevenzione della produzione di rifiuti;
- il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
- il recupero di materia;
- la riduzione delle quantità avviate a smaltimento finale, compresa la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica;
- il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata di almeno l'80% con valorizzazione delle frazioni raccolte.

2. Oltre a ciò, gli obiettivi di ampio respiro sono:

- una maggiore responsabilizzazione degli utenti, attuata nella personalizzazione del servizio di raccolta, nella visione di un'auspicabile presa di coscienza del fondamentale ruolo del cittadino nella differenziazione e riduzione delle quantità di rifiuto rispetto agli scopi di tutela ambientale, rendendo esplicita la stretta relazione tra produzione di rifiuto e tariffa applicata in quanto effettivo costo ambientale;

- un cambiamento culturale dei cittadini, in maniera particolare nei modelli di consumo, verso un approccio più attento alla cura dell'ambiente e al rispetto delle zone protette;
- la riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali e della deturpazione ambientale con discariche e abbandoni incontrollati per conseguire una crescita culturale a beneficio dell'ambiente;
- l'ottimizzazione dei giri di raccolta, razionalizzabili proprio grazie al continuo monitoraggio dei servizi, che consente il raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, al fine di limitare eventuali disagi derivanti dalla richiesta di impegno nella differenziazione;
- la garanzia di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta all'avvio a recupero o smaltimento, fungendo da controllori dell'intera filiera del rifiuto;
- l'implementazione del sistema di educazione dell'utenza all'acquisto intelligente, alla riduzione dei rifiuti, al compostaggio domestico, alla raccolta differenziata, da realizzare con strumenti di formazione ambientale quali la comunicazione diretta con gli utenti tramite front-office specifici o il raggiungimento della stessa con il calendario e/o l'eventuale pubblicazione di un periodico;
- il raggiungimento di un'elevata trasparenza tra servizio reso e determinazione dei costi e relativa applicazione delle tariffe;
- valutazione del rapporto ottimale tra parametri di efficienza (qualità e quantità dei rifiuti raccolti e dei servizi resi, ...) con le esigenze di economicità dei costi di gestione, col fine ultimo di

rispettare gli obiettivi fondamentali di riduzione, raccolta differenziata, recupero di materia e di energia posti dalla normativa vigente, in un'ottica di contenimento dei costi di gestione.

Articolo 8 – Impegni della Provincia di Savona

1. La Provincia di Savona si impegna a cooperare con il Gestore e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di Servizio da parte del Gestore.

2. L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

a) nell'adoperarsi presso gli Enti locali del Bacino per mettere a disposizione del Gestore le banche dati ad esso necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle aggiornate;

b) nella collaborazione da parte degli uffici provinciali che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Gestore in ordine a eventuali modifiche ai regolamenti che possano in qualsiasi modo incidere sull'erogazione dei servizi ad esso affidati;

c) nella promozione del coordinamento tra il Gestore e gli organi e/o strutture della Provincia di Savona per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dal Gestore stesso;

d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio;

Articolo 9 – Costo del servizio

1. Il corrispettivo annuale spettante alla Società a fronte della corretta e

regolare esecuzione delle attività costituenti il servizio di base è quello risultante dalla Scheda Costi CS_1 dell'allegato Disciplinare Tecnico. Detti costi costituiscono la base sulla quale la Società è tenuta a redigere il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) necessario per la determinazione della Tariffa corrispettivo.

2. I servizi a misura, invece, vengono remunerati sulla base di uno specifico preventivo, accettato dal richiedente, che tiene conto della complessità e delle caratteristiche in concreto del singolo intervento.

3. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti è soggetto, a condizioni invariate di esecuzione, ad adeguamento in base all'indice ISTAT – FOI Generale al netto dei tabacchi riferito al 30 settembre dell'anno precedente. Il corrispettivo sarà inoltre annualmente soggetto a revisione in misura proporzionale alla variazione del numero di utenze domestiche e non domestiche servite, confrontate con le medesime poste sul disciplinare tecnico allegato al presente contratto, utilizzate per la determinazione del corrispettivo del servizio. Una diversa revisione sarà effettuata con apposita istruttoria, in ragione del verificarsi di particolari circostanze che determinino variazioni dei fattori di produzione che si traducano in modifiche dei costi unitari.

4. Per i servizi a misura, il Gestore percepirà il corrispettivo calcolato sulla base dell'elenco prezzi unitari contenuti nell'allegato al Disciplinare e delle unità di prodotto o di servizio resi. Tali prezzi unitari sono soggetti ad adeguamento in base all'indice ISTAT – FOI Generale al netto dei tabacchi riferito al 30 settembre dell'anno precedente.

5. Per eventuali nuovi servizi di gestione rifiuti non ricompresi nell'allegato

Disciplinare Tecnico, la Provincia di Savona approverà il relativo ammontare, ove possibile, sulla base dei costi contenuti nel medesimo disciplinare previo accordo fra le parti.

6. Nel periodo transitorio di cui all'art. 2, comma 5, del presente Contratto, il Gestore sarà remunerato secondo la modalità previste dai contratti di servizio per l'igiene urbana attualmente in essere.

PARTE III

CONTROLLI

Articolo 10 – Strumenti di controllo

1. La Provincia di Savona definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici che dovranno informare la gestione dei servizi.

2. Qualora necessario, in relazione alle variazioni di servizio apportate o ai diversi *standard* di servizio richiesti dalla Provincia di Savona, il Gestore presenterà un piano per l'adeguamento dei servizi, in tempo utile per consentire alla Provincia di Savona di adottare tutti gli atti giuridici e amministrativi di propria competenza per l'eventuale nuova o differente programmazione.

Articolo 11 – Livello del servizio e vigilanza della Provincia di Savona

1. Per livello di servizio si intende la relazione tra entità delle prestazioni rese ed il loro livello qualitativo, da definire attraverso parametri individuati per descrivere un determinato servizio. I valori da rispettare, all'avvio del servizio, sono quelli riportati nell' allegato Disciplinare tecnico.

2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 461 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), procederà alla redazione e pubblicazione della "Carta della qualità dei servizi" relativa al servizio di

gestione dei rifiuti. In particolare, essa dovrà garantire il massimo dell'informazione all'utenza finale circa i parametri più rappresentativi del livello di servizio.

Articolo 12 – Strumenti di controllo

1. La Provincia di Savona, avvalendosi dell'attività dei propri organi, vigila sul livello del servizio reso alla cittadinanza e sul rispetto delle condizioni contenute nel presente Atto, nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia: a tal fine la Provincia di Savona dispone sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

2. È in ogni caso fatto salvo il diritto della Provincia di Savona di richiedere al Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti al servizio affidato, che la provincia di Savona stesso ritenga necessari.

3. Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

4. Il Gestore garantisce alla Provincia di Savona l'accesso al proprio gestionale per l'estrazione di dati e informazioni attinenti il servizio affidato, resi disponibili attraverso un cruscotto accessibile da remoto.

5. Il controllo sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso:

a) l'analisi dei dati e informazioni messi a disposizione on line ai preposti uffici della Provincia;

b) controlli sul territorio della Provincia di Savona atti a verificare la corretta

erogazione dei servizi così come definiti nel Disciplinare tecnico.

6. Con riferimento ai dati e informazioni di cui al precedente comma 5, lett.

a), essi dovranno comprendere i seguenti contenuti minimi:

a) quantitativi mensili dei materiali raccolti per ciascuna classe merceologica;

b) quantitativi mensili di materiali raccolti avviati allo smaltimento o al recupero con indicazione del luogo di destinazione finale;

c) eventuali cause che abbiano ostacolato o impedito lo svolgimento dei servizi così come convenuto;

d) ulteriori dati che la Provincia di Savona riterrà utile acquisire dal gestionale del gestore con procedure da definire.

Articolo 13 – Conseguenze dell'attività di controllo

1. In caso di inosservanza, nello svolgimento del servizio affidato, delle prescrizioni previste nel presente Atto e/o nelle leggi e/o nei regolamenti vigenti, la Provincia di Savona impartirà al Gestore le prescrizioni che riterrà più opportune.

2. La contestazione scritta, trasmessa dalla Provincia di Savona entro 15 (quindici) giorni dalla conoscenza del fatto, equivarrà a contestazione per inadempimento contrattuale ai sensi di legge.

3. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Gestore esporrà per iscritto alla Provincia di Savona le proprie ragioni, fermo restando il suo diritto ad essere ascoltata dalla Provincia di Savona.

4. Le deduzioni del Gestore potranno, in tutto o in parte, essere respinte con atto motivato della Provincia di Savona. In tale ipotesi il Gestore sarà tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni operative impartite dalla Provincia di

Savona, fatto salvo ogni suo diritto ed azione.

5. In caso di inadempimenti, comunque non dovuti a causa di forza maggiore, la Provincia di Savona potrà esercitare la facoltà di applicare al Gestore, sempre previa formale contestazione, penali da un minimo di €. 100,00 (cento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila).

6. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

7. In caso di ripetute gravi inadempienze da parte del Gestore agli impegni assunti con il presente atto, la Provincia di Savona ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare risolto il presente Contratto.

8. Allorquando si verifichino le condizioni per pronunciare la risoluzione, la Provincia di Savona provvede alla relativa contestazione al Gestore, che esporrà per iscritto le proprie giustificazioni, fermo restando il suo diritto ad essere ascoltata dalla Provincia di Savona entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della contestazione. La Provincia di Savona, qualora ritenga di non accogliere le giustificazioni addotte, delibera la decadenza dandone comunicazione al Gestore entro 5 (cinque) giorni dalla data di deliberazione del provvedimento. Si applicano in tal caso le norme sulla scadenza della concessione di cui al successivo art. 19.

9. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, attesa la natura di servizio pubblico essenziale delle attività oggetto del presente atto, la Provincia di Savona ha, altresì, la facoltà di far eseguire d'ufficio, a spese del Gestore, tutto quanto sia necessario per il regolare svolgimento del servizio.

PARTE IV

Norme generali

Articolo 14 – Servizi accessori, integrativi e complementari

1. Il Gestore è autorizzato ad utilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone per la realizzazione di servizi accessori, integrativi e complementari di quelli di cui all'articolo 1 del presente Contratto rivolti a terzi, purché ciò non pregiudichi in alcun modo gli utenti dei servizi principali e siano compatibili con l'oggetto statutario.

2. I prezzi di erogazione dei suddetti servizi accessori, integrativi e complementari saranno determinati liberamente dal Gestore, nel rispetto del generale principio di economicità.

Articolo 15 – Aggiornamento e revisioni del Contratto

1. L'allegato Tecnico dei servizi di gestione dei rifiuti può essere soggetto ad aggiornamento nella parte tecnica e/o economica in concomitanza con l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) redatto annualmente.

2. Nel caso in cui la Provincia di Savona decida di inserire nuovi servizi nell'allegato Tecnico, si provvederà con una specifica appendice al presente Atto ed a modificare, conseguentemente, anche il Disciplinare Tecnico che verrà materialmente allegato al presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente.

3. In caso di revisione tecnica e/o economica di uno o più servizi, invece, si procederà alla modifica della relativa scheda che verrà sottoscritta ed allegata al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale in sostituzione della precedente.

4. L'aggiornamento del presente Atto potrà avvenire anche in corso di esercizio, sempre a mezzo di apposite appendici e secondo la procedura di cui ai commi precedenti. Tuttavia, in caso di modifiche meramente tecniche e tali da non influire sostanzialmente gli *standard* del servizio, la Provincia di

Savona potrà autorizzare le suddette modifiche in via sperimentale, riservandosi la decisione in merito all'eventuale aggiornamento della relativa scheda tecnica.

Articolo 16 – Adeguamenti del servizio e interventi innovativi

1. Qualora le installazioni, opere ed attrezzature e le modalità previste per l'espletamento del servizio oggetto del presente Atto divenissero insufficienti ad assicurare il servizio di gestione dei rifiuti urbani, e ciò a causa di variazioni consistenti delle quantità o qualità dei rifiuti da trattare ovvero di norme e regolamenti che eventualmente entrassero in vigore in data posteriore a quella della sottoscrizione del presente Contratto, i lavori addizionali, saranno effettuati dal Gestore nel minor tempo possibile, secondo modalità e condizioni tecnico-economiche che saranno approvate dalla Provincia di Savona fatto salvo l'equilibrio economico-finanziario del Gestore.

2. Per far fronte ad esigenze di completamento, potenziamento, miglioria e/o ammodernamento delle modalità di effettuazione del servizio, il Gestore potrà redigere, a sua cura e spese, dei progetti generali, da discutere e da sottoporre all'approvazione della Provincia di Savona.

3. I singoli suddetti interventi innovativi verranno illustrati in un Progetto preliminare che potrà far parte integrante dell'affidamento, nei modi e nelle forme indicate dal provvedimento di approvazione.

4. Tale Progetto preliminare terrà debito conto tanto delle già esistenti modalità di effettuazione del servizio, quanto della necessità di effettuare il servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri moderni, efficienti ed efficaci, e fornirà gli elementi necessari per consentire la valutazione e la decisione

della Provincia di Savona; in particolare preventivi di spesa, tempi e modalità di realizzazione, fonti di finanziamento e ripercussione sui costi di servizio.

5. Gli interventi innovativi saranno, se approvati, sviluppati nel rispetto di quanto individuato nel suddetto Progetto preliminare e potranno far parte di un Atto aggiuntivo alla presente Contratto.

Articolo 17 – Manutenzioni

1. Il Gestore provvederà, a proprie cure e spese, a mantenere in buono stato di funzionamento tutte le installazioni, opere ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio oggetto del presente Contratto nei limiti di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

Articolo 18 – Assicurazioni e assunzione di responsabilità

1. Il Gestore assume su se stessa la responsabilità per gli eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, tenendo indenne la Provincia di Savona, anche nelle ipotesi di sub-affidamento, da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e riconducibile all'attività affidata al Gestore.

2. In particolare, il Gestore è tenuto ad assicurare le installazioni e le opere contro i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio affidatole.

3. Il Gestore è altresì responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possono derivare alle persone o alle cose a causa di inadeguate o errate operazioni, di mancati o intempestivi interventi, nonché a causa dei lavori di manutenzione, eseguiti o in corso di esecuzione, delle installazioni, opere e attrezzature.

4. Il Gestore si impegna a mantenere, con una primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso

terzi avente copertura adeguata in relazione al costo complessivo del servizio erogato.

Articolo 19 – Scadenza della concessione

1. Al termine del contratto, la Provincia di Savona otterrà il trasferimento, a titolo gratuito, dal Gestore, prendendone possesso, delle installazioni e opere da questa realizzate in esecuzione del presente Contratto e totalmente ammortizzate, con le relative pertinenze e con tutte le immobilizzazioni tecniche, per la quota ad esso spettante nell'ambito della compagine societaria. I beni saranno trasferiti in buono stato, salvo la normale usura.

2. Per quelle non totalmente ammortizzate il Gestore avrà diritto ad un indennizzo pari al valore residuo.

3. In caso di scadenza anticipata del Contratto, al Gestore spetta l'indennizzo secondo quanto previsto dall'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 – Adempimenti antimafia

1. Le Parti dichiarano che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 (Codice Leggi Antimafia) e s.m.i. non è stata richiesta l'informazione antimafia in quanto i rapporti tra il Comune e il Gestore rientrano nella fattispecie dei rapporti tra enti pubblici e aziende controllate da ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 194 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 21 – Spese

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico del Gestore.

Articolo 22 – Allegati

1. L'allegato al presente Atto costituisce parte integrante e sostanziale della

stessa:

Allegato **sub “A”**: Disciplinare tecnico dei servizi di gestione dei rifiuti.

Il presente Contratto consta di ____ () pagine.

Provincia di Savona

S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali SpA